

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

Anteprima n. 32 - dicembre 2025

GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE NELLA CSDDD: LE OCCASIONI MANCATE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO EUROPEO

Grazia Eleonora Vita

GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE NELLA CSDDD: LE OCCASIONI MANCATE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO EUROPEO °

Grazia Eleonora Vita

*PhD, Teaching Assistant
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna*

La CSDDD ha segnato il passaggio dagli standard di soft law a obblighi vincolanti di due diligence in materia di diritti umani e ambiente. Il contributo esamina le occasioni mancate del legislatore europeo sul piano del diritto internazionale privato, con particolare riguardo alla giurisdizione e alla legge applicabile, nonché il successivo arretramento determinato dalla riforma del 2026.

The CSDDD marked the shift from soft-law standards to binding environmental and human-rights due diligence duties. This article examines the missed opportunities of EU private international law concerning jurisdiction and applicable law, as well as the subsequent retreat brought about by the 2026 reform.

Sommario:

1. Premessa: imprese transnazionali, responsabilità e fonti
2. Dalla *soft law* alla CSDDD: l'emersione di obblighi giuridicamente vincolanti
3. La prima occasione mancata: l'assenza di una disciplina della giurisdizione
4. La legge applicabile tra Roma II e l'originario art. 29, par. 7, CSDDD
5. Considerazioni conclusive

° Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

1. Premessa: imprese transnazionali, responsabilità e fonti

L'architettura del diritto internazionale, tradizionalmente imperniata sul principio della sovranità statale, è stata profondamente trasformata dalla crescente influenza degli attori societari e, in particolare, delle imprese transnazionali¹.

La sovranità statale determina, ancora oggi, i principali processi di formazione delle norme, identifica i destinatari tradizionali degli obblighi internazionali e delimita le forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Questa ricostruzione, tuttavia, descrive solo in parte la distribuzione effettiva del potere nella società globale. Le imprese transnazionali esercitano funzioni economiche, organizzative e talvolta quasi regolatorie che incidono direttamente sul godimento dei diritti umani e sulla salvaguardia dell'ambiente. La loro attività si sviluppa attraverso gruppi societari, reti contrattuali e catene di produzione distribuite in una pluralità di ordinamenti, mentre i meccanismi di controllo e responsabilità rimangono prevalentemente nazionali e territoriali.

Non esiste una definizione universalmente accettata di impresa transnazionale². In termini funzionali, l'espressione indica un insieme economicamente unitario di società giuridicamente distinte, operanti in più Stati e coordinate attraverso un centro decisionale comune³. La forma giuridica del gruppo consente di organizzare su scala globale il capitale, la produzione e la distribuzione, ma non dà luogo, di regola, a un soggetto unitario dal punto di vista del diritto societario. Il concetto di personalità giuridica autonoma delle società e la responsabilità limitata dei soci costituiscono principi essenziali dell'organizzazione dell'impresa moderna⁴; gli stessi principi, però, possono

¹ KARAVIAS, *The Concept of Corporate Obligations under International Law*, in KARAVIAS (a cura di), *Corporate Obligations under International Law*, Oxford, 2013, 6 ss.

² CHIUSSI CURZI, *General Principles for Business and Human Rights in International Law*, Leiden-Boston, 2021, 15; ZERK, *Multinationals and Corporate Social Responsibility: Limitations and Opportunities in International Law*, Cambridge, 2006, 49-54; MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, Oxford, 2021, 5-8.

³ HOFSTETTER, *Multinational Enterprise Parent Liability: Efficient Legal Regimes in a World Market Environment*, in *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, 1990, 301; LOWENFELD, *International Litigation and the Quest for Reasonableness: Essays in Private International Law*, Oxford, 1996, 82. Il progetto di Codice di condotta delle Nazioni Unite del 1990 definiva le imprese transnazionali come imprese operanti in due o più Paesi nell'ambito di una struttura decisionale unitaria, tale da consentire l'adozione di strategie coerenti e forme di controllo reciproco tra le diverse entità. Le successive *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights* del 2003 ne hanno invece sottolineato l'unità economica, mentre il *Global Compact*, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e il terzo progetto riveduto del 2021 del trattato su imprese e diritti umani non contengono una definizione espressa. Sul punto, cfr. ARISTOVA, *Tort Litigation against Transnational Corporations: The Challenge of Jurisdiction in English Courts*, Oxford, 2024, 27.

⁴ Cfr. BLUMBERG, *The Multinational Challenge to Corporation Law: The Search for a New Corporate Personality*, Oxford, 1993; KRAAKMAN - ARMOUR - DAVIES, *The Anatomy of Corporate Law*, III ed., Oxford, 2017, 5 ss.

ostacolare l'imputazione alla società capogruppo dei danni prodotti dalle controllate o dai partner commerciali all'estero.

La tensione è particolarmente evidente in materia ambientale. Le decisioni relative alla localizzazione degli impianti, alla selezione dei fornitori, agli standard di sicurezza o alla strategia di decarbonizzazione possono essere adottate nello Stato in cui ha sede la capogruppo, mentre l'attività materiale e il danno si verificano altrove. Il gruppo si presenta come un'unità sul piano economico e gestionale, ma come una pluralità di soggetti quando si tratta di individuare la responsabilità⁵. L'organizzazione transnazionale dell'impresa diventa così anche una tecnica di distribuzione del rischio giuridico.

Il diritto internazionale classico non offre una risposta diretta. La Corte internazionale di giustizia ha qualificato le società come «municipal institutions» che hanno attraversato le frontiere ed esercitano una significativa influenza sulle relazioni internazionali; nondimeno, ha osservato che, in assenza di regole internazionali pertinenti, le questioni relative alla loro esistenza e organizzazione devono essere risolte mediante rinvio agli ordinamenti nazionali⁶. Le imprese non sono, in linea di principio, titolari di una soggettività internazionale generale paragonabile a quella degli Stati, né destinatarie dirette della maggior parte degli obblighi convenzionali e consuetudinari in materia ambientale⁷. Questa ricostruzione non esaurisce, tuttavia, il dibattito sulla loro posizione nell'ordinamento internazionale. Nel diritto internazionale dei diritti umani, in particolare, la possibilità che specifiche norme incidano direttamente sulla condotta societaria è oggetto di crescente attenzione. La questione si presenta in termini particolarmente significativi con riferimento alle norme di *jus cogens*, come mostra la decisione della Corte suprema canadese nel caso *Nevsun Resources Ltd v. Araya*⁸.

⁵ Cfr. GOLIA, *Imprese transnazionali e vincoli costituzionali. Tra pluralismo e responsabilità*, Milano, 2019, 34-38.

⁶ Corte internaz. giust., *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)*, sent. 5 febbraio 1970, ICJ Reports 1970, 3, par. 37-38.

⁷ Cfr. CRAWFORD, *Brownlie's Principles of Public International Law*, VIII ed., Oxford, 2012, 122; BOYLE - REDGWELL, *Birnie, Boyle, and Redgwell's International Law and the Environment*, IV ed., Oxford, 2021, 346.

⁸ Sul più generale ripensamento della soggettività internazionale e della posizione dei soggetti non statali nell'ordinamento internazionale, con particolare riguardo all'individuo, cfr. PETERS, *Beyond Human Rights. The Legal Status of the Individual in International Law*, Cambridge, 2016; PETERS - SPARKS (a cura di), *The Individual in International Law*, Oxford, 2024, spec. 1-28. Con specifico riferimento alla posizione delle imprese, cfr. CHIUSSI CURZI, *General Principles for Business and Human Rights*, cit., 105; Corte suprema del Canada, *Nevsun Resources Ltd v. Araya*, 2020 SCC 5, par. 116. Per un inquadramento più ampio del dibattito sugli obblighi internazionali delle imprese, cfr. FASCIGLIONE, *Impresa e diritti umani nel diritto internazionale: teoria e prassi*, Torino, 2024; DEVA - BILCHITZ (a cura di), *Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect?*, Cambridge, 2013; CLAPHAM, *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Oxford, 2006; MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, cit.

La regolazione della condotta societaria continua comunque ad operare, sul piano internazionale, per il tramite degli obblighi che gravano sugli Stati: prevenire il danno, adottare misure legislative e amministrative adeguate, esercitare un controllo sugli operatori privati attivi sul proprio territorio e garantire rimedi effettivi alle persone danneggiate.

Da questo assetto deriva un'asimmetria strutturale tra potere e responsabilità. L'influenza economica e politica delle imprese transnazionali si dispiega ormai su scala globale, mentre la responsabilità giuridica conserva una natura essenzialmente territoriale. Il problema non si esaurisce nell'eventuale insufficienza delle norme sostanziali: anche quando un divieto o un obbligo di condotta effettivamente sussistono, la loro azionabilità dipende dalla possibilità concreta di individuare un giudice competente, accedere alle prove, superare la separazione tra le società del gruppo e applicare una legge che riconosca una forma adeguata di responsabilità. È questo il nucleo del c.d. *governance and accountability gap*: la portata transnazionale e la scala globale del potere delle imprese si confrontano con la natura frammentata e territoriale della regolazione statale, con l'effetto di lasciare senza rimedio effettivo una parte significativa dei danni causati lungo le catene globali del valore⁹.

La crisi ambientale e climatica accentua ulteriormente questo squilibrio. I danni possono essere transfrontalieri in senso tradizionale, quando l'attività condotta in uno Stato produce effetti nel territorio di un altro; ma possono essere anche transnazionali per effetto della struttura decisionale del gruppo, quando il danno rimane localizzato nello Stato ospite, mentre le decisioni, il controllo e i benefici economici sono concentrati nello Stato di sede della capogruppo. Pur ponendo sfide regolatorie distinte, le due configurazioni condividono un'architettura conflittuale comune e possono essere affrontate soltanto attraverso un dialogo integrato tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato¹⁰.

La risposta richiede dunque il coordinamento tra queste dimensioni normative. Il diritto internazionale pubblico individua gli obblighi degli Stati e i valori da proteggere; il diritto interno traduce tali obblighi in regole rivolte alle imprese; il diritto internazionale privato stabilisce dove e secondo quale legge la responsabilità possa essere fatta valere. Trascurare quest'ultima dimensione significa lasciare incompiuto proprio quel coordinamento, condannando le regole sostanziali a non trovare un'effettiva sede di attuazione giudiziale. Come è stato

⁹ Cfr. SECK - BENJAMIN, *Evolving Business Responsibilities for Climate-Related Harms under the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and OECD MNE Guidelines*, in DE JONG (a cura di), *Corporate Accountability and Liability for Climate Change*, Cheltenham, 2024, 57; RUGGIE, *Business and Human Rights: Mapping International Standards of Responsibility and Accountability for Corporate Acts*, UN Doc. A/HRC/4/35, 19 febbraio 2007, par. 3; SIMONS - MACKLIN, *The Governance Gap: Extractive Industries, Human Rights, and the Home State Advantage*, London, 2014.

¹⁰ Cfr. GRUŠIĆ, *Transboundary Pollution at the Intersection of Private and Public International Law*, in *Journal of Private International Law*, 2023, 569.

osservato, discutere dei doveri delle imprese senza considerare il diritto internazionale privato equivale a trascurare il principale spazio nel quale tali doveri possono essere concretamente azionati¹¹. È in questa cornice che si colloca la Direttiva (UE) 2024/1760, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (di seguito, «CSDDD» o «direttiva»), oggetto delle riflessioni che seguono.

2. Dalla *soft law* alla CSDDD: l'emersione di obblighi giuridicamente vincolanti

I tentativi di costruire obblighi internazionali direttamente riferibili alle imprese hanno prodotto, fino a tempi recenti, risultati limitati. Il progetto di Codice di condotta delle Nazioni Unite sulle imprese transnazionali, elaborato tra gli anni Settanta e Ottanta, prevedeva che le imprese svolgessero le proprie attività nel rispetto delle legislazioni ambientali nazionali e tenessero conto degli standard internazionali; il negoziato fu tuttavia abbandonato¹². Analoga sorte ebbero le *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations*, che miravano a formulare obblighi societari in materia di diritti umani, ma che incontrarono lo scetticismo e l'ostilità degli Stati¹³.

Anche il negoziato avviato nel 2014 per un trattato vincolante su imprese e diritti umani conferma la difficoltà di raggiungere un consenso su obblighi internazionali direttamente gravanti sulle società. Le versioni del progetto finora discusse si concentrano principalmente sugli obblighi degli Stati: adottare misure legislative e regolatorie, imporre alle imprese di prevenire e mitigare gli impatti negativi e predisporre un sistema completo e adeguato di responsabilità. L'impresa resta quindi regolata, in larga misura, attraverso lo schermo del diritto interno¹⁴.

In assenza di un quadro internazionale vincolante, si è sviluppata una fitta rete di strumenti di *soft law*¹⁵. I *Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani*

¹¹ Cfr. McLACHLAN, *On the Interface between Public and Private International Law*, in *Recueil des cours*, 2025, 58 ss.

¹² Commissione delle Nazioni Unite sulle imprese transnazionali, *Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*, in *Report on the Special Session (7-18 marzo e 9-21 marzo 1983)*, UN Doc. E/1983/17/Rev.1, Allegato II, par. 41; KARAVIAS, *Corporate Obligations under Treaty Law*, in KARAVIAS (a cura di), *Corporate Obligations under International Law*, Oxford, 2013, 18.

¹³ Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 13 agosto 2003.

¹⁴ Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, *Elaboration of an International Legally Binding Instrument on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights*, ris. 26/9, UN Doc. A/HRC/RES/26/9, 14 luglio 2014.

¹⁵ Cfr. UN Global Compact, disponibile su unglobalcompact.org. In dottrina, per un'analisi generale, CHIUSI CURZI, *General Principles for Business and Human Rights*, cit., 35-37; MORGERA, *Corporate Environmental Accountability in International Law*, II ed., Oxford, 2020, 93-99; KARAVIAS, *Corporate Responsibility for Environmental Harm*, in FITZMAURICE - BRUS - MERKOURIS - RYDBERG (a

rappresentano il riferimento più autorevole. Essi articolano i tre pilastri del dovere statale di proteggere, della responsabilità dell'impresa di rispettare i diritti umani e dell'accesso ai rimedi¹⁶. Le *Linee guida OCSE per le imprese multinazionali*¹⁷ e la *Dichiarazione tripartita dell'Organizzazione internazionale del lavoro*¹⁸ hanno ulteriormente precisato le aspettative in materia di condotta responsabile, ambiente e lavoro. Particolarmente significativa è, in questa prospettiva, la revisione delle *Linee guida OCSE* del 2023, che ha rafforzato la dimensione ambientale della condotta responsabile d'impresa, includendo espressamente tra gli impatti rilevanti il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la deforestazione e il degrado degli ecosistemi e precisando le aspettative relative alla gestione e al monitoraggio degli impatti ambientali¹⁹.

La *due diligence* costituisce il principale punto di raccordo tra questi strumenti²⁰. Nella formulazione dei *Principi guida* e delle *Linee guida OCSE*, essa è concepita

cura di), *Research Handbook on International Environmental Law*, II ed., Cheltenham, 2021, 77-78; RUDALL, *Responsibility for Environmental Damage*, Cheltenham, 2024, 217-219; GOLIA, *Imprese transnazionali e vincoli costituzionali*, cit., 149-173.

¹⁶ I *Guiding Principles* si fondano sul «*Protect, Respect and Remedy*» framework elaborato da John Ruggie, allora Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla questione dei diritti umani e delle imprese transnazionali e delle altre imprese, nel 2008. Cfr. Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, *Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights. Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, UN Doc. A/HRC/8/5, 7 aprile 2008, par. 9; Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*, UN Doc. A/HRC/17/31, 21 marzo 2011, adottati con ris. 17/4 del 6 luglio 2011 (di seguito, «UNGP» o «*Guiding Principles*»).

¹⁷ OCSE, *Declaration on International Investment and Multinational Enterprises*, 21 giugno 1976. La Dichiarazione si articola in quattro elementi, tra cui le *Linee guida*. Ciascun elemento è sorretto da una distinta Decisione del Consiglio dell'OCSE, giuridicamente vincolante per i governi aderenti. Le Linee guida sono state adottate per la prima volta nel 1976 e hanno formato oggetto di una revisione sostanziale nel giugno 2023.

¹⁸ OIL, *Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy*, 1° novembre 1977. Cfr. la versione più recente: OIL, *Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy*, Ginevra, 2022, 7. La Dichiarazione era stata precedentemente modificata nel 2000, 2006 e 2017.

¹⁹ ARISTOVA, *Corporate Climate Change Responsibilities under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 2024, 505, spec. 506-507.

²⁰ Nel diritto internazionale, la *due diligence* designa tradizionalmente uno standard di condotta, il cui contenuto varia in funzione della natura e della gravità del rischio, delle conoscenze disponibili e delle circostanze rilevanti. In materia ambientale, essa si traduce nell'adozione di misure adeguate di prevenzione, vigilanza e controllo e si articola attraverso obblighi tanto sostanziali quanto procedurali. Nei Principi guida e nelle Linee guida OCSE, tale logica assume una specifica declinazione societaria, configurandosi come un processo continuativo volto a identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti negativi. Cfr. KOIVUROVA - SINGH, *Due Diligence*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, agg. agosto 2022, par. 1 ss.; BRUNNÉE, *Harm Prevention*, in RAJAMANI - PEEL (a cura di), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2021, 269, 274-276; VÍNUALES, *Due Diligence in International Environmental Law: A Fine-Grained Cartography*, in KRIEGER - PETERS - KREUZER (a cura di), *Due Diligence in the International Legal Order*, Oxford, 2020, 120.

come un processo continuativo volto a identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti negativi collegati alle attività dell'impresa, alle controllate e ai rapporti commerciali. La nozione non si esaurisce in una verifica documentale, né garantisce che ogni impatto sia effettivamente evitato: essa richiede piuttosto che l'impresa organizzi le proprie politiche, le procedure decisionali e i sistemi di controllo in funzione dei rischi per le persone e per l'ambiente. Proprio in ragione di questa vocazione operativa, lo standard di diligenza sta attraversando un processo di c.d. *hardening*, attraverso il quale gli Stati traducono progressivamente norme volontarie in regimi obbligatori – la *mandatory Human Rights Due Diligence* (mHRDD)²¹. La *loi* francese del 27 marzo 2017 sul *devoir de vigilance* rimane l'esempio più avanzato di questa evoluzione e integra espressamente il nesso tra tutela dei diritti umani e tutela dell'ambiente, imponendo alle grandi imprese l'obbligo di adottare e attuare effettivamente un piano di vigilanza volto a prevenire le violazioni gravi dei diritti umani, della salute e sicurezza e dell'ambiente lungo le proprie attività, quelle delle società controllate e quelle dei subappaltatori e fornitori con cui intercorrono rapporti commerciali consolidati²². La diligenza dovuta diventa così il linguaggio comune attraverso cui standard internazionali non vincolanti penetrano nelle pratiche aziendali, nelle legislazioni nazionali e, progressivamente, nella giurisprudenza²³. Il processo di *hardening* non si limita, infatti, alla trasformazione legislativa degli standard volontari. Anche la giurisprudenza nazionale contribuisce alla progressiva densificazione del loro contenuto, utilizzando gli standard internazionali quali criteri interpretativi dei doveri di diligenza e attribuendo rilievo, nella ricostruzione della condotta dovuta, alle politiche ambientali e climatiche adottate dai gruppi societari e agli impegni pubblicamente assunti dalle società capogruppo²⁴.

L'esperienza francese e le successive iniziative nazionali hanno preparato il terreno per un intervento sovranazionale coordinato. La CSDDD rappresenta il punto di approdo europeo di questo processo. Il contenuto sostanziale degli

²¹ Cfr. HARTMANN - SAVARESI, *Corporate Actors and Climate Harms: The Role of Human Rights Law*, in DE JONG (a cura di), *Corporate Accountability and Liability for Climate Change*, Cheltenham, 2024, 36. Per una panoramica sulle *mandatory Human Rights Due Diligence* in Europa, cfr. DEVA, *Mandatory Human Rights Due Diligence Laws in Europe: A Mirage for Rightsholders?*, in *Leiden Journal of International Law*, 2023, 389; MACCHI - BRIGHT, *Hardening Soft Law: The Implementation of Human Rights Due Diligence Requirements in Domestic Legislation*, in BUSCEMI et al. (a cura di), *Legal Sources in Business and Human Rights. Evolving Dynamics in International and European Law*, Leiden, 2020.

²² *Loi* n. 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, JORF n. 74, 28 marzo 2017. In dottrina, cfr. BEAU DE LOMÉNIE - COSSART - MORROW, *From Human Rights Due Diligence to Duty of Vigilance: Taking the French Example to the EU Level*, in BONFANTI (a cura di), *Business and Human Rights in Europe. International Law Challenges*, Abingdon, 2018; GOLIA, *Imprese transnazionali e vincoli costituzionali*, cit., 194-198.

²³ Cfr. SECK - BENJAMIN, *Evolving Business Responsibilities for Climate-Related Harms*, cit., 57 ss.

²⁴ Cfr. BERTRAM, *Judicializing Environmental Governance? The Case of Transnational Corporate Accountability*, in *Global Environmental Politics*, 2022, 117 ss.; HARTMANN - SAVARESI, *Corporate Actors and Climate Harms*, cit., 36.

obblighi imposti dalla CSDDD ricalca da vicino il processo di *due diligence* elaborato dalle *Linee guida OCSE* e dai *Guiding Principles*. Le imprese incluse nell'ambito di applicazione della direttiva sono tenute a integrare la diligenza dovuta nelle proprie politiche e nei sistemi di gestione (artt. 5 e 7), a identificare e valutare gli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e sull'ambiente lungo la catena di attività (art. 8), a prevenire e mitigare gli impatti potenziali (art. 10), a porre fine o ridurre quelli effettivi (art. 11), a predisporre procedure di notifica e reclamo (art. 14), a monitorare l'efficacia delle misure adottate (art. 15) e a comunicarne pubblicamente gli esiti (art. 16)²⁵. Il perimetro degli impatti giuridicamente rilevanti è definito attraverso il rinvio a un elenco di strumenti internazionali in materia di diritti umani, di diritti dei lavoratori e di tutela ambientale, contenuto negli allegati alla direttiva. Tale strumento legislativo non costruisce così un catalogo interamente nuovo di doveri: conferisce piuttosto efficacia normativa interna a standard elaborati in sede internazionale e finora affidati agli strumenti di *soft law*.

Il passaggio dalla *soft* all'*hard law* non risolve, di per sé, il problema dell'effettività. Gli obblighi di diligenza sono destinati per loro stessa natura a operare lungo catene di attività distribuite in una pluralità di ordinamenti, e la loro violazione può cagionare danni in Stati diversi da quello in cui l'impresa è costituita o assume le decisioni rilevanti. Perché tali obblighi possano essere fatti valere in sede civile, occorre allora individuare un giudice competente ad accertarne la violazione e una legge applicabile idonea a disciplinarne le conseguenze. La certezza della disciplina sostanziale resta incompleta se non è accompagnata da un coordinamento delle regole di diritto internazionale privato.

Su questo secondo versante, la CSDDD ha fatto scelte solo parziali. Nella versione originaria del 2024, la direttiva prevedeva un regime armonizzato di responsabilità civile per la violazione degli obblighi di diligenza (art. 29) e imponeva agli Stati membri di qualificare le disposizioni nazionali di recepimento del regime di responsabilità come norme di applicazione necessaria, quando la legge altrimenti applicabile fosse stata quella di uno Stato terzo (art. 29, par. 7)²⁶. Nulla disponeva, però, in punto di giurisdizione. La disciplina presentava dunque sin dall'origine una prima, evidente incoerenza: obblighi sostanziali strutturalmente destinati ad operare lungo le catene globali del valore, ma nessun corrispondente titolo uniforme che consentisse di convenire in giudizio, davanti a un foro europeo, le imprese di Stati terzi ricomprese nell'ambito di applicazione. La riforma del 2026, anziché colmare tale lacuna, ha eliminato anche il nucleo armonizzato della responsabilità civile e la qualifica delle disposizioni di recepimento come norme di applicazione necessaria. Le occasioni mancate della

²⁵ Cfr. SCHELTEMA - BRIGHT (a cura di), *Sustainable Business in Europe. A Commentary on the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, Cheltenham, 2026; VOVOLINIS, *The EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): A Deep Dive Analysis and Way Forward*, in SSRN, luglio 2025, 22-25, disponibile all'indirizzo https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5377133.

²⁶ Cfr. VOVOLINIS, *The EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)*, cit., 52-56.

CSDDD sono, pertanto, almeno due e investono i due momenti fondamentali del diritto internazionale privato: individuare il giudice e individuare la legge.

3. La prima occasione mancata: l'assenza di una disciplina della giurisdizione

La giurisdizione non è un profilo meramente preliminare o neutrale. Essa determina se una pretesa possa essere esaminata, incide sull'accesso alle prove, sui costi del processo, sulla disponibilità di azioni collettive e, in ultima analisi, sull'effettività del diritto sostanziale²⁷. Nelle controversie relative alle catene globali del valore, la scelta del foro può decidere la sorte della causa prima ancora che il giudice affronti il merito. Il diritto internazionale privato non si limita quindi a distribuire controversie tra ordinamenti equivalenti: contribuisce a determinare quali condotte economiche siano effettivamente sottoposte a controllo²⁸.

Nell'Unione europea, la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale è regolata dal regolamento Bruxelles I *bis*²⁹. Poiché la CSDDD non prevede una propria disciplina della giurisdizione, le controversie civili relative alla violazione degli obblighi di diligenza da essa imposti – comprese quelle fondate sul regime di responsabilità di cui all'art. 29 nella versione originaria – ricadono nel regime generale del regolamento. Il criterio generale è il domicilio del convenuto (art. 4). Le società domiciliate in uno Stato membro possono essere convenute dinanzi ai giudici di tale Stato, indipendentemente dalla cittadinanza dell'attore e, in linea di principio, dal luogo in cui si è verificato il danno. Questa regola offre un canale relativamente stabile per le azioni contro una società capogruppo europea. Una comunità danneggiata dall'attività di una controllata o di un fornitore situato in uno Stato terzo può tentare di dimostrare che la capogruppo abbia assunto o violato un proprio dovere di vigilanza e agire nel luogo del suo domicilio³⁰. La prassi giurisprudenziale che si è consolidata attorno a questo modello – i casi *Vedanta*³¹ e *Okpabi*³² – dimostra che il foro del domicilio

²⁷ Cfr. FRANZINA, *The Changing Face of Adjudicatory Jurisdiction*, in FORLATI - FRANZINA (a cura di), *Universal Civil Jurisdiction*, Leiden, 2020.

²⁸ Cfr. MUIR WATT - FERNÁNDEZ ARROYO (a cura di), *Private International Law and Global Governance*, Oxford, 2014; MUIR WATT - BÍZIKOVÁ - BRANDÃO DE OLIVEIRA - FERNÁNDEZ ARROYO (a cura di), *Global Private International Law. Adjudication without Frontiers*, Cheltenham, 2019; LEHMANN, *Regulation, Global Governance and Private International Law: Squaring the Triangle*, in *Journal of Private International Law*, 2020, 1 ss.

²⁹ Reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in G.U.U.E. L 351, 20 dicembre 2012, 1.

³⁰ Cfr. artt. 4, par. 1, e 63 reg. Bruxelles I *bis*. Per una ricostruzione della funzione del domicilio del convenuto, cfr. GRUŠIĆ, *International Environmental Litigation in EU Courts: A Regulatory Perspective*, in *Yearbook of European Law*, 2016, 180 ss.

³¹ *Vedanta Resources plc and another v. Lungowe and others* [2019] UKSC 20.

³² *Okpabi and others v. Royal Dutch Shell Plc and another* [2021] UKSC 3.

può funzionare, ma richiede l'articolazione di un dovere di diligenza direttamente riferibile alla capogruppo.

Anche le società con sede nell'Unione, tuttavia, possono tentare di sottrarsi al controllo giurisdizionale attraverso clausole di elezione esclusiva di foro a favore di giudici di Stati terzi ovvero mediante l'inserimento di clausole compromissorie nei contratti che strutturano la catena di attività. Il diritto dell'Unione non vieta espressamente tali deroghe. Michaels e Sommerfeld avevano tuttavia sostenuto che, qualora esse impedissero l'effettiva applicazione del regime armonizzato di responsabilità civile, la loro operatività si sarebbe posta in contrasto con gli obiettivi della direttiva e con il suo *effet utile*³³. Tale argomento trovava un significativo fondamento nell'originario art. 29, par. 7, che qualificava le disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo come norme di applicazione necessaria anche quando la legge applicabile alla domanda fosse quella di uno Stato terzo. La soppressione di tale disposizione, unitamente all'eliminazione del regime armonizzato di responsabilità civile previsto dal par. 1, come si vedrà di seguito, ha tuttavia privato questa ricostruzione del suo principale fondamento testuale. La direttiva non offre pertanto, nel suo assetto attuale, una risposta uniforme alla possibile incidenza delle clausole di scelta del foro o compromissorie sull'effettività degli obblighi di *due diligence*, rimettendo la questione alle regole applicabili in materia di giurisdizione, arbitrato e responsabilità civile nei singoli ordinamenti.

Il problema più grave riguarda le imprese costituite secondo il diritto di Stati terzi. La CSDDD estende i propri obblighi anche a società non europee che raggiungono determinate soglie di attività economica nell'Unione. Il fatturato realizzato nel mercato europeo giustifica, dunque, l'assoggettamento sostanziale alla direttiva. Esso non costituisce, però, un titolo di giurisdizione ai sensi del regolamento Bruxelles I *bis*: l'idea di una giurisdizione fondata sulla mera presenza economica – la c.d. *doing business jurisdiction* – rimane estranea al sistema di Bruxelles. Quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, l'art. 6 rinvia in larga misura alle norme nazionali sulla giurisdizione, con il risultato che la possibilità di agire nei confronti dell'impresa di uno Stato terzo dipende dalle regole nazionali e può quindi risultare preclusa o assoggettata a condizioni diverse nei singoli Stati membri³⁴.

Neppure i fori speciali offrono una soluzione soddisfacente. Il foro del luogo dell'evento dannoso previsto dall'art. 7, par. 2, presenta un'utilità limitata: il danno e la condotta materiale della società operativa si verificano normalmente in uno Stato terzo, mentre resta controverso se le decisioni o omissioni imputate alla capogruppo possano localizzare nell'Unione il fatto generatore. Rimane la possibilità di proporre l'azione contro una pluralità di convenuti, individuando

³³ Cfr. MICHAELS - SOMMERFELD, *The EU Sustainability Directive and Jurisdiction — Conflict of Laws*, in *EAPIL Blog*, 3 agosto 2023.

³⁴ L'art. 6, par. 1, reg. Bruxelles I *bis* rinvia, per i convenuti non domiciliati in uno Stato membro, alle norme nazionali sulla giurisdizione, salve le eccezioni espressamente previste dal regolamento.

una società europea quale *anchor defendant* e cercando, in ragione della stretta connessione tra le domande, di attrarre nel medesimo procedimento anche le società controllate stabilite al di fuori dell'Unione. L'art. 8, par. 1, del regolamento consente tuttavia il cumulo soggettivo soltanto quando tutti i convenuti siano domiciliati in Stati membri. La possibilità di convenire dinanzi allo stesso giudice anche una società non europea resta pertanto disciplinata dalle norme nazionali dello Stato membro adito. Alcuni giudici hanno adottato al riguardo un approccio pragmatico, come attestano i casi *Milieudefensie*, *Vedanta* e *Okpabi*. Il ricorso a un convenuto-ancora europeo non determina, tuttavia, un titolo di giurisdizione uniforme a livello dell'Unione e, soprattutto, non risolve il problema strutturale delle azioni autonome contro società stabilite in Stati terzi: in assenza di un convenuto europeo, gli attori possono infatti rimanere privi di un foro accessibile nell'Unione.

Come osserva Boschiero, la scelta del legislatore unionale di rinviare agli Stati membri la determinazione della giurisdizione sui convenuti di Stati terzi, anziché introdurre regole uniformi a livello dell'Unione, è per certi versi comprensibile e, entro determinati limiti, difendibile: un approccio alternativo avrebbe potuto esporre l'Unione all'accusa di imporre i propri valori e standard regolatori su scala globale, in una forma di «*legal imperialism*» in materia di condotta d'impresa sostenibile³⁵. Le incoerenze che ne risultano restano tuttavia evidenti. Da un lato, nella sua versione originaria, la direttiva configurava la responsabilità civile come uno dei principali strumenti di *enforcement*, sottolineando la centralità dei rimedi per le vittime; dall'altro, delegava ai sistemi processuali nazionali la questione fondamentale di stabilire se quelle vittime potessero effettivamente accedere a un giudice dell'Unione.

Come rilevano Michaels e Sommerfeld, l'omissione solleva due questioni distinte: una di *competence*, perché i profili di giurisdizione transnazionale dovrebbero essere disciplinati a livello unionale, e una di *uniformity*, poiché il rinvio ai diritti nazionali produce inevitabilmente esiti divergenti³⁶. L'obiettivo dichiarato della CSDDD – la tutela effettiva dei diritti umani e dell'ambiente lungo le catene del valore, insieme alla creazione di un *level playing field* – ne risulta significativamente compromesso.

Non sorprende, dunque, che la dottrina, i gruppi di lavoro e le istituzioni europee abbiano avanzato diverse proposte per colmare tale deficit procedurale. Una prima soluzione è stata individuata nell'introduzione di un *forum necessitatis*. La Commissione giuridica del Parlamento europeo, nel progetto di relazione del 2020 recante raccomandazioni alla Commissione in materia di dovere di diligenza e responsabilità delle imprese, aveva prospettato l'inserimento nel

³⁵ Cfr. BOSCHIERO, *L'extraterritorialità della futura direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tra diritto internazionale pubblico e privato*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, 682-683.

³⁶ Cfr. MICHAELS - SOMMERFELD, *The EU Sustainability Directive and Jurisdiction*, cit.

regolamento Bruxelles I bis di un nuovo art. 26a. La disposizione avrebbe consentito, in via eccezionale, ai giudici di uno Stato membro di decidere su domande civili relative a violazioni dei diritti umani connesse all'attività d'impresa lungo la catena del valore quando nessun giudice di uno Stato membro fosse competente in base al regolamento e il diritto a un processo equo o l'accesso alla giustizia lo richiedessero. Ciò avrebbe potuto verificarsi, in particolare, qualora il procedimento non potesse essere ragionevolmente instaurato o condotto nello Stato terzo strettamente collegato alla controversia, oppure quando la decisione pronunciata in tale Stato non fosse suscettibile di riconoscimento ed esecuzione nello Stato membro adito. In entrambi i casi, sarebbe stato comunque necessario un collegamento sufficiente tra la controversia e quest'ultimo Stato³⁷. La proposta è stata successivamente ripresa dall'European Group for Private International Law (EGPIL) nelle raccomandazioni formulate nell'ottobre 2021³⁸. L'introduzione di un simile criterio non è tuttavia esente da criticità. Allo stato attuale, il diritto dell'Unione contempla il *forum necessitatis* soltanto nell'ambito di alcuni strumenti settoriali e non quale principio generale della cooperazione giudiziaria in materia civile³⁹. Parte della dottrina ha evidenziato, in primo luogo, il significativo onere probatorio che esso imporrebbe agli attori, chiamati a dimostrare l'impossibilità di ottenere giustizia dinanzi ai giudici di altri Stati. In secondo luogo, un criterio fondato sulle circostanze del caso concreto potrebbe apparire difficilmente conciliabile con l'esigenza di prevedibilità delle regole di giurisdizione posta alla base del sistema Bruxelles I bis. Infine, come nota Boschiero, un *forum necessitatis* correttamente concepito rimane sussidiario alle regole ordinarie e opera quale valvola di sicurezza eccezionale: presuppone di regola due condizioni cumulative – l'impossibilità per l'attore di ottenere giustizia altrove e l'esistenza di un collegamento significativo

³⁷ Cfr. Commissione giuridica del Parlamento europeo, *Progetto di relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul dovere di diligenza e la responsabilità delle imprese*, 11 settembre 2020, 2020/2129(INL).

³⁸ Cfr. EGPIL, *Recommendation to the European Commission concerning the Private International Law Aspects of the Future Instrument of the European Union on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability*, 8 ottobre 2021, sez. II, n. 2.

³⁹ Cfr. regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in G.U.U.E., L 201, 27 luglio 2012, 107, art. 11; regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in G.U.U.E., L 7, 10 gennaio 2009, 1, art. 7; regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in G.U.U.E., L 183, 8 luglio 2016, 1, art. 11; regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, in G.U.U.E., L 183, 8 luglio 2016, 30, art. 11.

con lo Stato del foro – e non equivale dunque a una giurisdizione universale civile, verso la quale la comunità internazionale ha finora mostrato una diffusa riluttanza⁴⁰.

Accanto al *forum necessitatis*, l'EGPIL aveva sottolineato il potenziale del *forum connexitatis*, ossia la possibilità di attrarre al procedimento anche convenuti non domiciliati nell'Unione quando le domande fossero strettamente connesse a quelle proposte contro un convenuto UE⁴¹. Un tale meccanismo avrebbe contribuito all'armonizzazione a livello unionale, riducendo la dipendenza dalle disparate regole processuali dei singoli Stati membri; come si è visto, però, esso avrebbe unicamente facilitato le azioni congiunte contro un *anchor defendant* europeo e non avrebbe fondato alcun titolo autonomo per convenire in giudizio società di Stati terzi in assenza di co-convenuti UE.

Per queste ragioni, una parte significativa della dottrina ha sostenuto che il modo più efficace per colmare l'*enforcement gap* sarebbe quello di introdurre un titolo giurisdizionale allineato direttamente all'ambito soggettivo di applicazione della CSDDD⁴². Il legislatore europeo avrebbe potuto istituire un *forum legis* applicabile alle imprese costituite secondo il diritto di Stati terzi, ma economicamente attive nell'Unione e ricomprese nell'art. 2, par. 2, della CSDDD. Il collegamento sarebbe stato rappresentato dal fatturato netto generato nel mercato interno, assicurando così una corrispondenza tra l'ambito di applicazione sostanziale della direttiva e l'accesso ai giudici degli Stati membri. Diversamente dalle soluzioni fondate sul cumulo soggettivo, il *forum legis* avrebbe consentito di agire direttamente contro le imprese di Stati terzi anche in assenza di un convenuto-ancora europeo. Rispetto al *forum necessitatis*, esso avrebbe inoltre presentato il vantaggio di fondarsi su un criterio di collegamento già impiegato dall'art. 2, par. 2, della direttiva, riducendo l'onere probatorio e l'incertezza per entrambe le parti. La giurisdizione sarebbe stata giustificata dalla significativa attività economica esercitata dall'impresa nel mercato interno e sarebbe risultata, sotto questo profilo, meno invasiva delle prerogative regolatorie degli Stati terzi rispetto a un foro di necessità fondato prevalentemente sull'impossibilità di ottenere giustizia altrove.

Sarebbe inoltre rimasto da stabilire come ripartire la giurisdizione tra i giudici dei diversi Stati membri, poiché l'Unione non dispone di propri giudici ordinari.

⁴⁰ Cfr. BOSCHIERO, *Giustizia e riparazione per le vittime delle contemporanee forme di schiavitù. Una valutazione alla luce del diritto internazionale consuetudinario, del diritto internazionale privato europeo e dell'agenda delle Nazioni Unite 2030*, parte II, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2021, 144-145; nella giurisprudenza cfr. *Nevsun Resources Ltd. v. Araya*, 2020 SCC 5.

⁴¹ Cfr. EGPIL, *Recommendation concerning the Proposal for a Directive of 23 February 2022 on Corporate Sustainability Due Diligence, following up on its Recommendation to the Commission of 8 October 2021*, 9-11 settembre 2022.

⁴² Cfr. MICHAELS - SOMMERFELD, *The EU Sustainability Directive and Jurisdiction*, cit.; BOSCHIERO, *L'extraterritorialità*, cit., 690, che sottolineano come il *forum legis* non debba essere concepito come meccanismo meramente supplementare né come base esclusiva, dovendo l'attore conservare la possibilità di agire fuori dall'Unione.

Due sono le opzioni principali: attribuire la giurisdizione ai giudici dello Stato membro nel quale la società realizza il maggior fatturato, oppure concedere all'attore una qualche facoltà di scelta. La prima soluzione pone problemi probatori, la seconda rischia di alimentare un *forum shopping* eccessivo.

Boschiero aveva prospettato infine un'ulteriore via, di natura interpretativa: consentire ai giudici nazionali di desumere l'esistenza di un *forum legis* dalla qualificazione della direttiva quale «*mandatory instrument*», colmando così in via ermeneutica il divario concettuale tra regole di giurisdizione e regole di conflitto⁴³. Non è affatto scontato che i giudici siano disposti a percorrere una simile strada, che richiede una certa dose di creatività interpretativa e la volontà di mettere in discussione alcuni «dogmi» del diritto internazionale privato spesso percepiti come immutabili. La proposta non intendeva peraltro generalizzare tale metodo: come sottolinea la stessa autrice, un'estensione generalizzata rischierebbe di destabilizzare gli assetti legislativi, giurisprudenziali e dottrinali consolidati, permettendo ai legislatori nazionali di rivendicare una giurisdizione esclusiva semplicemente qualificando certe norme interne come norme di applicazione necessaria⁴⁴; nel caso specifico della CSDDD, invece, la soluzione interpretativa avrebbe una portata funzionalmente circoscritta a uno strumento sovranazionale destinato a proteggere interessi pubblici pressanti, comuni all'Unione e di risonanza globale.

L'omissione di regole giurisdizionali nella CSDDD rappresenta, in definitiva, una significativa occasione mancata. Non accompagnando le proprie innovazioni sostanziali con corrispondenti regole di diritto internazionale privato, la direttiva rischia di lasciare le vittime prive di un accesso effettivo alla giustizia e di indebolire le proprie ambizioni regolatorie. Essa avrebbe potuto costituire un precedente nell'armonizzazione delle regole di giurisdizione in uno degli ambiti più rilevanti della responsabilità transnazionale delle imprese; ha invece rimesso la materia a sistemi nazionali frammentati, perpetuando incertezza e disomogeneità tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione.

4. La legge applicabile tra Roma II e l'originario art. 29, par. 7, CSDDD

L'individuazione del giudice competente non esaurisce i problemi posti dalle controversie transnazionali relative all'attività d'impresa. Una volta affermata la giurisdizione, occorre infatti stabilire quale legge disciplini la responsabilità. Nelle controversie ambientali e relative ai diritti umani, la legge applicabile determina il contenuto del dovere di diligenza, i criteri di imputazione, il nesso causale, i danni risarcibili, la prescrizione e numerosi altri profili decisivi. Anche le regole di conflitto, pertanto, possono favorire o impedire l'effettività degli obblighi di

⁴³ BOSCHIERO, *L'extraterritorialità*, cit., 691.

⁴⁴ BOSCHIERO, *L'extraterritorialità*, cit., 703.

sostenibilità. Esse non costituiscono strumenti meramente neutrali: selezionando l'ordinamento applicabile, selezionano anche il livello di tutela concretamente riconosciuto alle persone danneggiate⁴⁵.

Nell'Unione europea, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è disciplinata dal regolamento Roma II⁴⁶. La regola generale dell'art. 4, par. 1, designa la legge dello Stato in cui il danno si verifica, la *lex loci damni*⁴⁷. Il criterio garantisce prossimità e prevedibilità: il soggetto che svolge un'attività in un determinato territorio può normalmente attendersi che la responsabilità per i danni lì prodotti sia regolata dalla legge locale. In materia ambientale, inoltre, la legge dello Stato colpito esprime il suo interesse alla protezione del territorio e della popolazione.

La *lex loci damni* non è quindi necessariamente ostile alle vittime. Nei casi di inquinamento transfrontaliero tra ordinamenti caratterizzati da standard comparabili, essa può offrire una soluzione ragionevole. Le difficoltà emergono quando il danno si verifica in uno Stato nel quale le norme sostanziali, il sistema probatorio o i rimedi sono meno sviluppati. Nelle catene globali del valore, il luogo del danno coincide spesso con l'ordinamento nel quale è stata esternalizzata l'attività maggiormente rischiosa. Applicare automaticamente la legge locale può allora consolidare la stessa differenza regolatoria che ha contribuito alla localizzazione dell'attività.

Il regolamento Roma II contiene poi una regola speciale per il danno ambientale. L'art. 7 consente alla persona danneggiata di scegliere, in alternativa alla legge del luogo del danno, la legge del Paese nel quale si è verificato il fatto che ha dato origine al danno. La disposizione incorpora un *favor laesi* e attribuisce alla regola di conflitto una funzione anche preventiva, impedendo all'operatore di confidare esclusivamente nell'applicazione della legge eventualmente meno rigorosa del luogo in cui si manifestano gli effetti pregiudizievoli⁴⁸.

L'utilità dell'art. 7 nelle controversie sulla *due diligence* dipende, tuttavia, da due questioni. La prima riguarda l'ambito materiale. Non ogni violazione dei diritti umani o degli obblighi di *due diligence* integra necessariamente un danno ambientale ai sensi del regolamento⁴⁹. La seconda riguarda la localizzazione del fatto generatore. Quando la condotta contestata consiste nell'omessa adozione di procedure o nel mancato controllo della catena, il luogo dell'evento può essere

⁴⁵ Cfr. CARBALLO PIÑEIRO - KRAMER, *The Role of Private International Law in Contemporary Society: Global Governance as a Challenge*, in *Erasmus Law Review*, 2014, 109 ss.

⁴⁶ Reg. (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in G.U.U.E. L 199, 31 luglio 2007, 40.

⁴⁷ Ai sensi dell'art. 4, par. 1, reg. Roma II, la legge applicabile è, in via generale, quella dello Stato in cui il danno si verifica, indipendentemente dallo Stato nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e dagli Stati nei quali si verificano conseguenze indirette.

⁴⁸ Cfr. GRUŠIĆ, *International Environmental Litigation in EU Courts*, cit., 210.

⁴⁹ Sulla definizione di danno ambientale, cfr. VAN CALSTER, *Lex Ecologia. On Applicable Law for Environmental Pollution, a Pinnacle of Business and Human Rights as Well as Climate Change Litigation*, in *IPRax*, 2022, 441 ss.

individuato nel centro decisionale della capogruppo, nel luogo dell'attività materiale o in entrambi. Anche in questo caso, l'assenza di una precisazione legislativa lascia spazio a interpretazioni divergenti⁵⁰.

Gli artt. 16 e 26 Roma II prevedono alcuni correttivi eccezionali. Il primo preserva l'applicazione delle norme di applicazione necessaria del foro; il secondo consente di escludere la legge straniera quando la sua applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Tali strumenti non possono tuttavia sostituire una regola di conflitto specificamente calibrata sulle controversie relative alla sostenibilità delle imprese. Le norme di applicazione necessaria operano in ragione dell'importanza fondamentale attribuita dal foro a determinati interessi pubblici e devono essere interpretate restrittivamente; l'ordine pubblico interviene soltanto in presenza di un'incompatibilità manifesta. Affidare sistematicamente la protezione delle vittime a queste clausole trasformerebbe l'eccezione in regola e comprometterebbe la prevedibilità del sistema⁵¹.

È in questo quadro che si inseriva l'originario art. 29, par. 7, della CSDDD⁵². La disposizione imponeva agli Stati membri di assicurare che le norme nazionali di recepimento dell'art. 29 fossero di applicazione necessaria quando la legge applicabile alla controversia non fosse quella di uno Stato membro. Essa non modificava formalmente il regolamento Roma II, né introduceva una regola di conflitto completa. Garantiva, tuttavia, che il nucleo europeo della responsabilità civile per violazione degli obblighi di *due diligence* trovasse applicazione anche quando le ordinarie regole di conflitto designassero la legge di uno Stato terzo.

⁵⁰ Cfr., nel senso che le decisioni adottate dalla società capogruppo nello Stato della propria sede possano integrare l'«evento che ha dato origine al danno» ai sensi dell'art. 7 del regolamento Roma II, ANDERSON, *Transnational Corporations and Environmental Damage: Is Tort Law the Answer*, in *Washburn Law Journal*, 2001, 416 s.; BRIGHT - WRAY, *Corporations and Social Environmental Justice: The Role of Private International Law*, in *SSRN*, 2012, 14-19, disponibile su <https://papers.ssrn.com/abstract=2207317>; ENNEKING, *Foreign Direct Liability and Beyond: Exploring the Role of Tort Law in Promoting International Corporate Social Responsibility and Accountability*, L'Aia, 2012, 164, 216-218; OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, *International Litigation Trends in Environmental Liability: A European Union–United States Comparative Perspective*, in *Journal of Private International Law*, 2011, 570-572; DE SCHUTTER, *The Accountability of Multinationals for Human Rights Violations in European Law*, Centre for Human Rights and Global Justice, New York University School of Law, Working Paper n. 1, 2004, 32. In senso contrario, valorizzando quale fatto generatore la condotta materiale posta in essere dalla controllata nel luogo in cui si verifica il danno, cfr. BOŠKOVIĆ, *The Law Applicable to Violations of the Environment – Regulatory Strategies*, in CAFAGGI - MUIR WATT (a cura di), *The Regulatory Function of European Private Law*, Cheltenham - Northampton, 2009, 200-202; VON BAR, *Environmental Damage in Private International Law*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1997, 365-370.

⁵¹ Cfr. artt. 16 e 26 reg. Roma II; BOŠKOVIĆ, *The Law Applicable to Violations of the Environment – Regulatory Strategies*, cit., 190.

⁵² Nella versione originaria, l'art. 29, par. 7, dir. (UE) 2024/1760 disponeva: «Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono il presente articolo siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.».

L'ambito spaziale della clausola era relativamente chiaro. Essa operava quando la legge applicabile alla domanda fosse quella di uno Stato non appartenente all'Unione. Le controversie nelle quali Roma II designava la legge di uno Stato membro continuavano invece a essere disciplinate secondo le regole ordinarie del regolamento. L'art. 29, par. 7, non rendeva dunque universalmente applicabile l'intera legislazione dello Stato del foro, ma imponeva l'applicazione delle sole disposizioni nazionali adottate in attuazione del regime europeo di responsabilità civile, lasciando alla *lex causae* la disciplina degli ulteriori profili non armonizzati.

Il meccanismo perseguiva una finalità chiaramente rimediale. In sua assenza, un giudice europeo competente avrebbe potuto essere chiamato ad applicare la legge dello Stato nel quale il danno si era verificato, anche qualora tale ordinamento non riconoscesse un dovere equivalente, limitasse la responsabilità della società capogruppo o offrisse rimedi insufficienti. Le norme di recepimento della direttiva si sarebbero invece sovrapposte, entro il proprio ambito materiale, alla legge altrimenti applicabile, assicurando almeno il livello di tutela stabilito dall'Unione.⁵³ La natura complementare del sistema risultava confermata dall'art. 29, par. 6, secondo il quale il regime della direttiva non avrebbe limitato la responsabilità delle imprese prevista dal diritto dell'Unione o dagli ordinamenti nazionali, né avrebbe pregiudicato l'applicazione di norme capaci di fondare la responsabilità in situazioni ulteriori o secondo criteri più rigorosi. Tale disposizione è rimasta nel testo vigente della CSDDD.

L'originario art. 29, par. 7, sollevava nondimeno questioni interpretative e sistematiche⁵⁴. Una possibile lettura attribuiva alla clausola un rilevante effetto di attrazione, rendendo le norme europee di recepimento applicabili alle controversie relative a danni verificatisi in qualsiasi parte del mondo, purché portate dinanzi a un giudice europeo competente. Tale effetto poteva essere considerato favorevolmente nella misura in cui il regime europeo fosse effettivamente idoneo a prevenire e riparare gli impatti negativi delle attività d'impresa. Esso poteva tuttavia alimentare anche il timore che l'Unione imponesse unilateralmente il proprio modello di responsabilità, riducendo lo spazio per lo sviluppo di discipline autonome negli Stati terzi e per la definizione di standard condivisi in sede multilaterale. L'obiezione relativa all'extraterritorialità non doveva essere sopravvalutata. La clausola operava soltanto dinanzi a un giudice europeo già munito di giurisdizione e nei confronti di imprese che presentavano un collegamento qualificato con il mercato interno.

⁵³ Cfr. KRAMER - SILVA DE FREITAS, *The Corporate Sustainability Due Diligence Directive: PIL and Litigation Aspects*, in *Conflict of Laws*, 20 maggio 2024; GRECO, *Corporate Human Rights Due Diligence and Civil Liability: Steps Forward Towards Effective Protection?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2023, 1 ss.

⁵⁴ Cfr. VAN DAM - ENNEKING, *Article 29: Civil Liability*, in SCHELTEMA - BRIGHT (a cura di), *Sustainable Business in Europe. A Commentary on the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, Cheltenham, 2026, 368 ss.

Essa non pretendeva di invalidare la legislazione dello Stato terzo, ma stabiliva che alcuni interessi fondamentali dell'Unione fossero protetti attraverso norme inderogabili. Si trattava di una tecnica conosciuta dal diritto internazionale privato. La questione riguardava, semmai, la proporzionalità dell'intervento e il coordinamento tra il nucleo europeo e la legge straniera applicabile agli altri aspetti della responsabilità.

La soluzione accolta nella versione originaria della direttiva era meno ambiziosa rispetto alle proposte avanzate durante il procedimento legislativo. Nel progetto di relazione del 2020, la Commissione giuridica del Parlamento europeo aveva prospettato l'introduzione nel regolamento Roma II di un nuovo art. 6a, specificamente dedicato alle domande civili relative a violazioni dei diritti umani connesse all'attività d'impresa. La disposizione avrebbe consentito alla persona danneggiata di scegliere tra la legge del luogo del danno, quella del luogo dell'evento generatore, quella del domicilio della società capogruppo e, in assenza di un domicilio nell'Unione, quella dello Stato nel quale l'impresa operava. La proposta, caratterizzata da un evidente orientamento favorevole alla vittima, non fu tuttavia inclusa nelle raccomandazioni definitive del Parlamento⁵⁵. Una regola di conflitto speciale avrebbe potuto offrire una protezione più ampia rispetto al solo ricorso alle norme di applicazione necessaria. Come osservato in dottrina, soltanto un numero limitato di disposizioni può essere qualificato come *lois de police*. In particolare, le norme sulla prescrizione non acquisiscono normalmente tale natura per il solo fatto di incidere concretamente sull'accesso alla giustizia. Ne consegue che una domanda potrebbe essere respinta in applicazione di un termine di prescrizione particolarmente breve previsto dalla legge dello Stato terzo, anche quando alcune norme europee sulla responsabilità fossero considerate inderogabili⁵⁶. Ciò non rende necessariamente superflua la tecnica delle norme di applicazione necessaria. Una regola di conflitto speciale e una clausola imperativa possono svolgere funzioni complementari: la prima individua l'ordinamento chiamato a disciplinare complessivamente la responsabilità; la seconda preserva l'applicazione di singole disposizioni considerate essenziali per la tutela degli interessi fondamentali del foro⁵⁷.

Nel 2021, l'European Group for Private International Law aveva proposto di estendere la logica dell'art. 7 Roma II a tutte le domande di responsabilità

⁵⁵ Cfr. Parlamento europeo, ris. 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il dovere di diligenza e la responsabilità delle imprese, P9_TA(2021)0073, art. 6 dell'allegato; BOŠKOVIĆ, *Update on PIL Aspects of Environmental Damage and Human Rights Violations in Supply Chains*, in *EAPIL*, 21 dicembre 2021; EGPI, *Recommendation concerning the Proposal for a Directive of 23 February 2022 on Corporate Sustainability Due Diligence, following up on its Recommendation to the Commission of 8 October 2021*, 9-11 settembre 2022, 4-5.

⁵⁶ Cfr. BOŠKOVIĆ, *Update on PIL Aspects of Environmental Damage and Human Rights Violations in Supply Chains*, cit.

⁵⁷ Cfr. ID., *Update on PIL Aspects of Environmental Damage and Human Rights Violations in Supply Chains*, cit.

fondate sulla violazione degli obblighi di *due diligence*, includendo gli impatti negativi sui diritti umani. In tale prospettiva, la persona danneggiata avrebbe potuto scegliere tra la legge del luogo del danno e quella del luogo dell'evento generatore. Per rendere effettiva tale facoltà, il luogo dell'evento avrebbe dovuto essere interpretato in modo sensibile alla posizione dell'attore, attribuendo rilievo al luogo nel quale le decisioni pertinenti erano state adottate o avrebbero dovuto esserlo⁵⁸. L'EGPIL aveva inoltre suggerito di escludere, in tali controversie, l'applicazione dell'art. 17 Roma II, che impone di tenere conto, quale elemento di fatto, delle norme di sicurezza e di condotta vigenti nel luogo e nel momento dell'evento generatore. La proposta mirava a evitare che gli obblighi europei di *due diligence* fossero attenuati mediante il richiamo a standard locali meno rigorosi. Essa avrebbe ampliato la scelta riconosciuta alla persona danneggiata e, al contempo, salvaguardato l'effettività degli obblighi stabiliti dall'Unione.

Sotto il profilo sistematico, l'introduzione di una regola speciale direttamente nel regolamento Roma II avrebbe probabilmente rappresentato una soluzione più lineare rispetto al ricorso generalizzato alle norme di applicazione necessaria. Si sarebbe potuta estendere la logica dell'art. 7 alle pretese derivanti dalla violazione degli obblighi di *due diligence*, consentendo alla persona danneggiata di scegliere tra la legge del luogo del danno e quella del luogo nel quale le decisioni rilevanti erano state adottate o avrebbero dovuto esserlo. Una simile disposizione avrebbe valorizzato il centro effettivo di controllo dell'impresa e avrebbe consentito alla Corte di giustizia di elaborare una nozione autonoma e uniforme del luogo decisionale.

L'originario art. 29, par. 7, rappresentava dunque un compromesso imperfetto ma significativo. Diversamente dalla giurisdizione, completamente ignorata dalla CSDDD, la legge applicabile era almeno affrontata attraverso un meccanismo destinato a preservare l'efficacia del regime di responsabilità nei casi collegati a Stati terzi. La disposizione riconosceva implicitamente che l'armonizzazione delle norme sostanziali è insufficiente quando le regole di conflitto consentono alla legge straniera di privarle di effetti.

Tale compromesso è stato successivamente abbandonato. Nel febbraio 2025, con la comunicazione sul primo pacchetto Omnibus sulla sostenibilità, la Commissione europea ha avviato un programma di semplificazione degli obblighi di sostenibilità imposti alle imprese in nome della competitività dell'industria europea; l'intervento ha investito congiuntamente la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e la CSDDD, riducendo perimetro applicativo e intensità degli obblighi di *due diligence*. Per quanto qui interessa, la direttiva (UE) 2026/470 ha soppresso sia l'art. 29, par. 1, che prevedeva un

⁵⁸ Cfr. EGPIL, *Recommendation concerning the Proposal for a Directive of 23 February 2022 on Corporate Sustainability Due Diligence*, cit., 4-5.

fondamento armonizzato di responsabilità civile, sia il par. 7, relativo all'applicazione necessaria delle norme nazionali di recepimento⁵⁹.

La soppressione del par. 7 restituisce alle regole ordinarie di Roma II un ruolo determinante. In assenza di una specifica disposizione nazionale qualificabile come norma di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 16, la legge applicabile sarà normalmente individuata attraverso l'art. 4 o, nei casi di danno ambientale, attraverso l'art. 7. Ciò significa che nelle controversie relative a danni verificatisi al di fuori dell'Unione potrà tornare ad applicarsi integralmente la legge dello Stato terzo, anche quando essa preveda standard di responsabilità o rimedi meno incisivi.

I singoli Stati membri conservano la possibilità di qualificare determinate disposizioni interne come norme di applicazione necessaria. Tale eventualità non equivale, tuttavia, al meccanismo uniforme originariamente previsto dalla CSDDD. La concreta efficacia delle azioni dipenderà dalle scelte legislative e interpretative dei singoli ordinamenti, con il rischio di soluzioni divergenti tra i giudici degli Stati membri.

La frammentazione che ne deriva non è limitata alla coesistenza di ventisette regimi nazionali di responsabilità. In ragione del carattere universale di Roma II, i giudici europei potranno essere chiamati ad applicare le diverse leggi degli Stati nei quali si sono verificati i danni. Il quadro risultante comprende quindi, potenzialmente, una pluralità molto più ampia di discipline straniere, con rilevanti conseguenze in termini di prevedibilità, parità di trattamento delle vittime ed effettività degli obblighi di *due diligence*⁶⁰.

La soppressione dell'originario art. 29, par. 7, assume pertanto un rilievo che va oltre l'eliminazione di una singola disposizione tecnica. Con essa è venuto meno uno dei pochi punti nei quali la CSDDD riconosceva espressamente la necessità di coordinare l'armonizzazione sostanziale con le regole di diritto internazionale privato. Pur non risolvendo integralmente i problemi della legge applicabile, la clausola avrebbe assicurato un nucleo minimo uniforme di tutela nelle controversie collegate a Stati terzi. La sua eliminazione riapre il divario tra l'ambito transnazionale degli obblighi di *due diligence* e gli strumenti attraverso i quali tali obblighi possono essere fatti valere dinanzi ai giudici europei.

⁵⁹ Cfr. direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, in *G.U.U.E.*, L, 2026/470, 26 febbraio 2026.

⁶⁰ Cfr. ROOMAN, *How Omnibus Risks Opening a Major Gap in the Enforcement of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, in *EAPIL Blog*, 17 giugno 2025, disponibile all'indirizzo <https://eapil.org/2025/06/17/how-omnibus-risks-opening-a-major-gap-in-the-enforcement-of-the-corporate-sustainability-due-diligence-directive/>; VAN CALSTER, *Legal Opinion: How the Omnibus Creates Uncertainty on Civil Liability for Companies*, maggio 2025, 4.

5. Considerazioni conclusive

La ricostruzione svolta consente di collocare la CSDDD nella più ampia traiettoria di progressivo *hardening* degli standard internazionali in materia di condotta d'impresa. Il passaggio dagli strumenti di *soft law* a obblighi giuridicamente vincolanti non è stato tuttavia accompagnato, nell'ordinamento dell'Unione, da una corrispondente evoluzione delle regole di diritto internazionale privato. La direttiva è nata silenziosa sulla giurisdizione e solo parzialmente coordinata con la disciplina della legge applicabile. La riforma del 2026 ha ulteriormente ridotto lo spazio dell'armonizzazione, sopprimendo il fondamento comune di responsabilità civile e la clausola di applicazione necessaria che ne preservava l'operatività quando il regolamento Roma II designava la legge di uno Stato terzo.

L'analisi mette così in luce una tensione strutturale. Da un lato, la CSDDD costituisce uno dei più significativi strumenti attraverso i quali l'Unione ha trasformato gli standard internazionali di *due diligence* in obblighi giuridicamente vincolanti, imponendo alle imprese di integrare la tutela dei diritti umani e dell'ambiente nei propri processi decisionali e lungo le catene di attività. Dall'altro, la concreta effettività di tali obblighi dipende dalla possibilità di farli valere dinanzi a un giudice competente e secondo una legge idonea a riconoscerne le conseguenze sul piano della responsabilità.

Le criticità esaminate non riguardano, pertanto, profili meramente tecnici. La mancata disciplina della giurisdizione e il successivo arretramento in materia di responsabilità civile e legge applicabile investono i due momenti attraverso i quali il diritto internazionale privato traduce gli obblighi sostanziali in strumenti di tutela. Sul piano dell'*enforcement* civile transnazionale, la direttiva regola la condotta delle imprese più efficacemente di quanto assicuri l'azionabilità giudiziale degli obblighi imposti. Tale limite è particolarmente evidente con riferimento alle imprese di Stati terzi, assoggettate alla CSDDD in ragione della propria attività economica nel mercato interno, senza che sia previsto un titolo uniforme di giurisdizione che consenta di agire nei loro confronti dinanzi ai giudici degli Stati membri.

Le prospettive successive alla riforma sono ambivalenti. Il ritorno alle discipline nazionali potrebbe favorire l'emersione di soluzioni giurisprudenziali innovative, come già mostrano alcune esperienze europee; rischia però, al contempo, di consolidare una geografia diseguale della tutela, nella quale l'effettività degli obblighi europei varia in funzione dello Stato membro adito e della legge applicabile alla controversia. Tale frammentazione compromette non soltanto la posizione dei soggetti danneggiati, ma anche la prevedibilità del quadro normativo per le imprese assoggettate alla direttiva.

Un intervento futuro dovrebbe pertanto affrontare tali lacune all'interno degli strumenti generali del diritto internazionale privato europeo. Sul piano della giurisdizione, l'introduzione nel regolamento Bruxelles I bis di un titolo uniforme

di giurisdizione per le imprese di Stati terzi ricomprese nell'ambito soggettivo della CSDDD potrebbe essere accompagnata da un *forum necessitatis* destinato a operare quale garanzia residuale contro il diniego di giustizia. Sul piano della legge applicabile, una disposizione speciale inserita nel regolamento Roma II e modellata sulla logica dell'art. 7 offrirebbe una soluzione più coerente rispetto al ricorso alle sole norme di applicazione necessaria, consentendo di attribuire rilievo tanto al luogo del danno quanto a quello nel quale le decisioni rilevanti sono state adottate o avrebbero dovuto esserlo.

L'armonizzazione del diritto internazionale privato non costituisce, dunque, un elemento accessorio della politica europea di sostenibilità. È il presupposto necessario affinché gli obblighi imposti lungo le catene transnazionali di attività possano tradursi in responsabilità e rimedi effettivi. Il silenzio sulla giurisdizione e il successivo arretramento in materia di responsabilità civile e legge applicabile mostrano che il passaggio dalla prevenzione alla riparazione rimane incompiuto.